

Roberto GAROFOLI

**MANUALE di
DIRITTO
PENALE
PARTE GENERALE**

XXI EDIZIONE 2024-2025


Neldiritto
Editore

5.11. Segue: millantato credito e traffico di influenze illecite. Le modifiche della l. 9 gennaio 2019, n. 3, il contrasto giurisprudenziale e la soluzione elaborata da Cass., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357. La Legge Nordio del 2024

Non semplici questioni interpretative sono emerse in conseguenza della abrogazione della fattispecie di millantato credito di cui all'art. 346 c.p. e contestuale riformulazione di quella di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p.

Millantato
credito

Utile premettere che con il delitto di millantato credito era incriminato il fatto di chi, vantando relazioni *solo asseritamente esistenti* con un pubblico ufficiale o con un pubblico impiegato che prestava un pubblico servizio, riceveva o faceva dare o promettere (a sé o ad altri) da taluno denaro o altra utilità, ora come *prezzo della propria mediazione verso il pubblico agente*, ora, *con il pretesto* di doverne comprare il favore o di remunerarlo. Il privato che dava o prometteva denaro o altra utilità non era sanzionato dalla norma in esame, poiché considerato soggetto passivo.

La L. n. 190/2012 (c.d. Legge Severino), introduceva il delitto traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p., incriminando il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 c.p. e 319 *ter* c.p., vantando *relazioni effettivamente esistenti* con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, facesse indebitamente dare o promettere (a sé o ad altri) denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico agente, ovvero per remunerarlo affinché quest'ultimo omettesse o ritardasse un atto d'ufficio o portasse a compimento un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Successivamente, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. Legge Spazzacorrotti), abrogava il millantato credito e riformulava la descrizione normativa del reato di traffico di influenze illecite, ricomprendendo nella fattispecie la condotta del soggetto che semplicemente *millanti relazioni* con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

In particolare, nella formulazione risultante dall'intervento legislativo del 2019 e prima della Legge Nordio che ha ulteriormente riformulato il reato di traffico di influenze, l'art. 346 *bis* c.p. ha previsto il reato di chi, *“fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”*.

Per effetto della legge Spazzacorrotti, il traffico di influenze illecite è quindi integrato sia che la relazione con l'organo della Pubblica Amministrazione *esista effettivamente* sia quando sia la stessa *solo asserita*.

Dubbi sono emersi, nel ricostruire i rapporti successori, con riguardo al caso di chi abbia agito con il pretesto di remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio prima dell'entrata in vigore della Legge Spazzacorrotti, essendo tuttavia giudicato successivamente alla sua entrata in vigore. Sono emerse al riguardo due impostazioni in giurisprudenza.

I rapporti tra
il comma 1
dell'art. 346
e l'art. 346
bis c.p. dopo
le modifiche

Per un primo indirizzo, non sussiste continuità normativa tra il millantato credito ed il traffico di influenze illecite attesa la mancata trasposizione - nel riformulato articolo 346 *bis* co. 1 c.p. - del termine *“pretesto”* di cui all'articolo 346 co. 2 c.p., implicante la necessità di una condotta di raggirò del privato. Chi ha quindi agito facendosi dare o promettere denaro o altra utilità col pretesto di remunerare il pubblico ufficiale o

I più
problematici
rapporti tra
il comma 2
dell'art. 346
e l'art. 346
bis c.p. dopo
le modifiche

incaricato di pubblico servizio, prima della L. 9 gennaio 2019 n. 3, non può quindi più essere punito ai sensi dell'articolo 346 *bis* c.p.⁶⁶

Per diverso orientamento, la mancata trasposizione del termine 'pretesto' nel delitto di traffico di influenze illecite non è dirimente, essendo invece coincidenti le due condotte⁶⁷.

Cass., sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357

A dirimere il contrasto è intervenuta Cass., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, la quale ha aderito al primo orientamento, sostenendo dunque l'intervenuta *abolitio criminis* con riferimento ai fatti di millantato credito c.d. corruttivo, prima disciplinati dall'art. 346, co. 2 c.p. La Corte ha anzitutto ribadito l'importanza di valorizzare elementi di tipo oggettivo, ritenendo dunque prevalente l'argomento letterale piuttosto che quello legato alla volontà del legislatore storico; ha ribadito come per valutare se vi sia stata o meno successione di leggi non si possa guardare al bene giuridico protetto, ma si debba avere riguardo alla struttura delle due fattispecie.

In tale prospettiva ha, quindi, evidenziato come nel caso di specie il reato da monosoggettivo sia diventato plurisoggettivo (precisamente, un c.d. reato-contratto): i correi sono entrambi puniti allo stesso modo perché la presenza di un accordo concluso tra soggetti in posizione paritaria è nucleo essenziale della nuova fattispecie (dinamica assente nella precedente).

A tale (forte) argomento le Sezioni unite affiancano quello letterale, mettendo in risalto che il "vecchio" millantato credito c.d. corruttivo era descritto ricorrendo all'espressione "col pretesto", evocativa della natura "frodatoria" (e del collegamento con la truffa), assente nella nuova formulazione, nella quale è per l'appunto assente proprio l'inganno.

La nuova fattispecie incriminatrice, dunque, si caratterizza per la presenza di un accordo: chi dà il denaro non può considerarsi vittima (d'altronde, se così fosse, ciò sarebbe incompatibile con la scelta di punirlo) ed è punibile al pari del "trafficante" perché, anche se consapevole che la relazione è allo stato solamente vantata, fa affidamento sulla potenziale capacità del mediatore di instaurare quel rapporto affaristico e, così, concorre a determinare la messa in pericolo del bene giuridico.

Da ultimo, le Sezioni Unite negano che vi sia un rapporto di specialità tra il reato abrogato e la fattispecie di truffa di cui all'art. 640 c.p. (come sostenuto da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito), ribadendo a tal proposito come l'unica forma di specialità riconosciuta dall'ordinamento sia quella unilaterale in astratto (per specificazione o aggiunta), che non ricorre nel caso di specie: tra l'abrogato millantato credito e la fattispecie di truffa vi è, piuttosto, una specialità bilaterale, irrilevante ai fini del concorso apparente di norme.

Se, dunque, un tempo, ove integrate entrambe le fattispecie, operava il concorso formale eterogeneo, dopo l'*abolitio* della fattispecie di millantato credito c.d. corruttivo, invece, l'imputato può essere chiamato a rispondere del reato di truffa purché nel processo siano stati contestati e accertati tutti gli elementi della fattispecie di cui al 640 c.p.

La legge Nordio

Il profilo successorio esaminato è ora superato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 c.d. Legge Nordio. Tornando alla formulazione della Legge Severino, la Legge Nordio, nel riformulare ancora una volta l'art. 346 *bis* c.p., ha disposto che le relazioni del "trafficante" mediatore con il pubblico ufficiale devono essere *realmente esistenti*, non solo millantate. In tal modo, il vecchio millantato credito è definitivamente espulso dal novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione⁶⁸.

⁶⁶ Cass., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23407; Cass., sez. VI, 22 luglio 2021, n. 28657.

⁶⁷ Cass., Sez. VI, sent. 18 gennaio 2021, n. 1869.

⁶⁸ Per un'accurata analisi, CANTONE-MILONE, *Le modifiche al traffico di influenze da parte della L. 9 agosto 2024, n. 114; tutt'altro che mere precisazioni!*, in www.sistemapenale.it, 2024